

News tecnica n. 23/7

21 giugno 2019

Proroga al 2020 per approvare le progettazioni esecutive agli interventi di adeguamento strutturale e sismico nelle scuole

È in attesa della consueta registrazione della Corte dei Conti il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca 13 giugno 2019, n. 471 con il quale viene prorogato al 31 marzo 2020 il termine ultimo per approvare le progettazioni esecutive degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza residui necessari a seguito delle indagini diagnostiche ed effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria.

Ricordiamo che con **Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007** recante "*Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici*" (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, Supplemento Ordinario n. 9) sono stati assegnati agli enti locali oltre 1 miliardo di euro per l'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza residui necessari a seguito delle indagini diagnostiche. Fondi stanziati con la Legge n. 232/2016 (c.d. *Legge di Bilancio per il 2017*) che ha previsto una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nei settori di spesa relativi a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche. Entrando nel dettaglio, saranno 1.739 gli interventi che beneficeranno dello stanziamento di 1.058.255.963,00 di euro per l'adeguamento alla normativa antisismica delle scuole. L'elenco degli Enti beneficiari delle risorse è contenuto nell'allegato A al decreto n. 1007/2017. da *Lavoripubblici*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Proroga al 2020 per approvare le progettazioni esecutive agli interventi di adeguamento nelle scuole
- ◆ Chiarimenti ANAC sulla disciplina delle clausole sociali
- ◆ Il CdS sull'accesso civico negli appalti
- ◆ Dinamiche dei prestiti bancari
- ◆ I creditori di CMC" presi in giro dal fondo salva-imprese"
- ◆ Circolare dell'Agenzia delle Entrate con chiarimenti sulla fattura elettronica

Chiarimenti ANAC sulla disciplina delle clausole sociali

Il Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) **Raffaele Cantone** con il **Comunicato del 29 maggio 2019** avente ad oggetto **“Chiarimenti in ordine alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali»** ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti su alcune criticità applicative segnalate da soggetti aggregatori in merito alle **Linee guida n. 13** aventi ad oggetto, appunto, **“La disciplina delle clausole sociali”**.
I chiarimenti riguardano i dati che la stazione appaltante - nel rispetto della clausola sociale - deve indicare nella documentazione di gara per la formulazione dell'offerta e la presentazione del piano di compatibilità, da parte dell'offerente.

Nel dettaglio:

- le previsioni di cui ai **paragrafi 3.4 e 3.5** delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l'aggiudicatario presenta all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità;
- le indicazioni di cui al **paragrafo 3.4** delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al **paragrafo 24 del Bando tipo n. 1** e al **paragrafo 25 del Bando tipo n. 2**.

Il Presidente Cantone, nello stesso comunicato, aggiunge, poi, che **a seguito della conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32** (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), **l'ANAC provvederà ad adeguare i predetti Bandi tipo**. Da *Lavoripubblici*.



Il Consiglio di Stato sull'accesso civico negli appalti

L'accesso civico negli appalti assicura la trasparenza e il controllo sull'attività della Pubblica Amministrazione, sempre che siano tutelati i dati sensibili e la par condicio dei concorrenti. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 3780/2019.

Accesso civico negli appalti, il caso Una società, dopo aver partecipato ad una gara d'appalto indetta da un Comune, aveva presentato istanza di accesso civico generalizzato per visionare gli atti di gara. Il Comune aveva negato l'accesso, sostenendo che non fosse motivata.

La decisione era stata in seguito giudicata legittima dal Tar perché **“sarebbe mancato un interesse concreto, diretto e attuale”**.

Il **Consiglio di Stato** ha ribaltato la situazione. Secondo i giudici, **“il legislatore, attraverso l'introduzione dell'accesso civico generalizzato, ha voluto consentire l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione, a “chiunque”, prescindendo da un interesse manifesto”**.

Accesso civico negli appalti, quando è possibile Il CdS ha spiegato che esistono dei limiti all'accesso civico, come il segreto di Stato e altri divieti alla divulgazione previsti dalla legge, ma nella fattispecie in esame, la richiesta di accesso civico generalizzato riguardava gli atti di una procedura di gara ormai definita. La società aveva infatti chiesto la documentazione dei singoli atti della procedura, il contratto stipulato con l'aggiudicatario, i preventivi dettagliati, i collaudi e i pagamenti con la relativa documentazione fiscale dettagliata.

Il CdS ha sottolineato che, nonostante esistano diverse scuole di pensiero sull'argomento, il settore dei contratti pubblici non può essere escluso dall'accesso civico generalizzato, **“che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione”**.

I giudici hanno poi ricordato che, con la disciplina introdotta dal **D.lgs. 97/2016**, ispirata al **“Freedom of information act (FOIA)”** si è affermato il principio in base al quale l'accesso civico è **ricosciuto ad ogni cittadino** con dei limiti oggettivi a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. In questo modo, si legge nella sentenza, il legislatore promuove **“forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”**, ma anche la partecipazione al dibattito pubblico.

Anche se, fanno notare i giudici, il D.lgs. 97/2016 non si coordina bene con il Codice Appalti, bisogna ritenere che, con le **dovute limitazioni**, l'accesso civico si applichi anche al settore degli appalti pubblici.

A gara conclusa, hanno spiegato i giudici, quando viene meno la **tutela della par condicio** dei concorrenti, l'accesso civico assicura la trasparenza delle procedure. Sulla base di questi motivi, il CdS ha accolto l'appello della società e imposto al Comune di esibire i documenti richiesti.

Da *Edilportale*.



Dinamiche dei prestiti bancari

DINAMICA DEI PRESTITI BANCARI 1. Dai dati al 31 maggio 2019, emerge che i prestiti a famiglie e imprese registrano una crescita su base annua pari all'1%. Tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia, relativi ai finanziamenti a famiglie e imprese (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). 2. Sulla base degli ultimi dati relativi ad aprile 2019, si conferma la crescita del mercato dei mutui. L'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una variazione positiva di +2,5% su base annua. 3. Sempre ad aprile 2019, a seguito della riduzione della domanda di finanziamenti - nonostante tassi di interesse che permangono su livelli storicamente bassi -, per i prestiti alle imprese si registra una riduzione dello 0,6% su base annua.

TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI 4. A maggio 2019 i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento permangono su livelli particolarmente bassi, sui minimi storici, e registrano le seguenti dinamiche: il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,84% (1,86% ad aprile 2019, 5,72% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a 1,46% (1,46% anche il mese precedente; 5,48% a fine 2007).

QUALITÀ DEL CREDITO 6. Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) ad aprile 2019 si sono attestate a 32,7 miliardi di euro, in forte calo rispetto ai 50,9 miliardi di aprile 2018 (-18 miliardi pari a -36%) e ai 77,4 miliardi di aprile 2017 (-44,8 miliardi pari a -58%). Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di oltre 56 miliardi (pari a -63,3%). 7. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali si è attestato all'1,87% ad aprile 2019 (era 2,96% ad aprile 2018, 4,43% ad aprile 2017 e 4,89% a novembre 2015).

DINAMICA DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA 8. In Italia i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati, a maggio 2019, di circa 55 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari a +3,8% su base annuale), mentre si conferma la diminuzione della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, per 19 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi (pari a -7,4%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in crescita del +2,1% a maggio 2019 (sso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,58% (2,59% il mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007)).

TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA 9. A maggio 2019 il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è pari in Italia a 0,57%, (0,58% nel mese precedente) ad effetto: □ del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), pari a 0,33% (0,33% anche nel mese precedente); □ del tasso sui PCT, che si colloca a 1,73% (1,74% il mese precedente); □ del rendimento delle obbligazioni in essere, pari a 2,37% (2,38% ad aprile 2019). Da ABI.



I creditori di CMC: “presi in giro dal fondo salva-imprese”

Il restyling dell'**emendamento sul fondo salva-Pmi (e salva-opere)** viene salutato dalle forti proteste di tutte le imprese creditrici che lunedì scorso, **in un incontro presso la sede dell'Ance a Roma**, avevano chiesto la rapida approvazione della misura prevista da un emendamento firmato dai relatori nelle commissioni di Montecitorio. Si tratta delle 120 imprese siciliane creditrici per 60 milioni del gruppo Cmc con 2.500 dipendenti, le 28 imprese del Quadrilatero Umbria-Marche creditrici di Glf, Cmc, Coci e Astaldi per 31,6 mln e 697 lavoratori, e delle 20 imprese della Sardegna creditrici di Glf, Oberloser e Astaldi per 16,4 milioni di euro e 400 addetti. Le imprese, si afferma in un comunicato, «apprendono con stupore e indignazione della modifica notturna avvenuta durante la riscrittura dell'emendamento, già approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che istituisce il Fondo Salva-imprese per il parziale ristoro dei creditori dei General contractor in crisi». «La nuova versione - sottolineano le imprese nel comunicato - elimina il termine di pagamento urgente dei crediti entro 85-90 giorni, scarica sulle imprese l'onere di dimostrare l'esistenza di tali crediti e il loro ammontare e, incredibilmente, affida ai debitori il compito di "certificarli", il tutto senza indicare un termine di scadenza perentorio».

«Ci sembra di essere di fronte ad una 'furbata' che non comprendiamo e chiediamo la convocazione urgente di un tavolo comune al ministero dei Trasporti, considerato che il tavolo tecnico avrebbe dovuto riunirsi già oltre 20 giorni fa», afferma in una nota il consiglio direttivo del Comitato creditori siciliani della Cmc, anche a nome dei comitati del Quadrilatero e della Sardegna. «Questo colpo di spugna che rinvia *sine die* il pagamento dei nostri crediti - prosegue il comitato - vanifica qualsiasi promessa o impegno. La politica smetta una volta per tutte di prenderci in giro e si renda conto del fatto che tutti noi, 168 aziende con 3.597 dipendenti, che avanziamo 108 milioni in totale, non potremo proseguire i lavori nei cantieri se non riceveremo subito il dovuto. E che non siamo neanche disponibili a barattare soldi con quote dei nuovi soggetti che saranno creati per salvare i General contractor, né a lavorare o a fare forniture, così come già accaduto per ben tre volte nel Quadrilatero, per conto di chi si sta muovendo per comprare i General contractor pensando di farci proseguire con pochi spiccioli in una visione della Sicilia terra di conquista. Giocare con la vita di così tante persone, a tutela di chissà quali interessi che non si comprendono, è veramente da irresponsabili».

La replica del Mit: versione migliorata, nessun rinvio *sine die* dei pagamenti

Alle proteste delle imprese ha prontamente risposto il Mit, per assicurare che non ci sarà nessun rinvio *sine die* dei pagamenti e che la norma è anzi stata migliorata prevedendo una dote di 45 milioni di euro. «Non c'è stato alcun colpo di spugna nella notte sulla norma "salva imprese" del decreto Crescita, inserita durante l'esame alla Camera. La misura è stata semplicemente migliorata, grazie all'impegno economico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha destinato proprio ai creditori delle aziende già in crisi la somma di 45 milioni di euro. Allo stesso modo, non c'è alcun rinvio *sine die* del pagamento dei crediti pregressi delle imprese sub appaltatrici e fornitrici: proprio grazie alle risorse già stanziare, quando il Fondo sarà operativo, già prima della pausa estiva, potranno essere presentate le domande di pagamento che saranno istruite nel modo più efficiente e celere possibile, sulla base della documentazione fornita dai creditori o in base alle verifiche svolte presso il contraente generale».

«Mentre imperversano polemiche sterili - dice ancora il comunicato - il Mit è già a lavoro per la stesura dei testi attuativi del decreto Crescita e proprio questa mattina si è svolto presso lo stesso Ministero un ulteriore tavolo volto a superare la crisi di Cmc e quindi a tutelare l'intero indotto. È inoltre in calendario una nuova riunione alla fine della prossima settimana». Da *Edilizia e territorio*.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate con chiarimenti sulla fattura elettronica



La fattura elettronica continua a destare dubbi e richieste di chiarimento. L'Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta in soccorso dei contribuenti con una nuova circolare (**14/2019**) sull'argomento.

Fattura elettronica, soggetti coinvolti Dal **1° gennaio 2019** la fattura deve essere elettronica tramite Sdi. Non ha l'obbligo di emettere fattura elettronica chi rientra nel "regime di vantaggio", in quello "forfetario" o che si avvale della legge, 398/1991 (come associazioni senza fini di lucro, pro-loco, associazioni sportive dilettantistiche, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi fino a 65mila euro). Se la fatturazione avviene tra due soggetti rientranti entrambi nel regime forfetario e il cedente/prestatore vuole procedere alla fatturazione elettronica via Sdi, senza preventivo accordo della controparte, potrà farlo, ma dovrà consegnarle una copia analogica. Per il **2019** hanno il **divieto di fatturare elettronicamente via Sdi** coloro che erogano prestazioni sanitarie. In presenza del divieto, le prestazioni potranno comunque essere documentate tramite fattura analogica o elettronica *extra* Sdi.

Fattura elettronica, emissione e registrazione dei documenti Uno dei chiarimenti del Fisco riguarda il termine di emissione che, dal **1° luglio 2019**, in base all'articolo 21 del decreto Iva, potrà essere successivo (di non oltre 10 giorni) rispetto all'effettuazione dell'operazione, pena, tuttavia, la necessità di indicare in fattura, quando diverse, entrambe le date (prestazione ed emissione). Per risolvere le difficoltà tecniche, l'Agenzia ha spiegato che la **data da riportare**, nel relativo campo "Data" della sezione "Dati Generali" del *file*, è sempre una sola, ossia quella di effettuazione dell'operazione, risultando l'emissione attestata dallo Sdi. Non c'è dunque bisogno di un'ulteriore autonoma indicazione (come deve avvenire, invece, per le fatture analogiche e per quelle elettroniche *extra* Sdi). Qualora nel corso di un mese vengano effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto, documentate in un'unica fattura elettronica tramite Sdi, sarà possibile indicare **una sola data**, ossia quella **dell'ultima operazione**. La possibilità di **portare in detrazione l'Iva**, qualora la fattura sia ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, vale anche per coloro che liquidano l'imposta su base trimestrale. Per fare un esempio, per un'operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l'8 luglio 2019, ricevuta il 13 e annotata entro il 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.

Fattura elettronica e imposta di bollo Per stabilire se una fattura o un documento vanno assoggettati al bollo, si legge nella circolare, bisogna fare riferimento al **Dpr 642/1972**. La fattura elettronica scartata dallo Sdi, e quindi non emessa, non è da sottoporre a imposta. Il pagamento del bollo prescinde dal fatto che l'obbligato sia un soggetto passivo Iva; vige sempre la solidarietà tra tutte le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) coinvolte nell'emissione delle fatture o che ne fanno uso.

Consultazione e conservazione delle fatture emesse L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio gratuito che garantisce per quindici anni, salvo revoca da parte del contribuente, una conservazione delle fatture elettroniche transitate dallo Sdi. Il sistema consente la consultazione delle copie conformi all'originale delle fatture transitate nello Sdi e di una parte dei dati fiscalmente rilevanti. La consultazione, possibile solo previa adesione al servizio stesso, potrà avvenire, all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia, dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi, con cancellazione entro i trenta giorni successivi.

A chi non ha aderito, la consultazione dei dati sarà consentita fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui si presenta la dichiarazione di riferimento (quindi, aderendo nel 2019, per una fattura emessa e ricevuta nello stesso anno, il 2028). L'Agenzia ha spiegato anche che ciascuna delle parti ha una **decorrenza** legata alla **propria dichiarazione di riferimento**. Se la fattura via Sdi riguarda un'operazione effettuata il 30 dicembre 2020, ma il documento è emesso e ricevuto il 3 gennaio 2021, il cedente/prestatore potrà consultare i dati fino al 31 dicembre 2029 (ottavo anno successivo alla dichiarazione Iva per il 2020) e il cessionario/committente fino al 31 dicembre 2030 (ottavo anno successivo per la dichiarazione 2021). Da *Edilportale*.